

**CIRCOLO M.C.L. ALGIROTONDO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

* * *

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 18/06/2024

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 18 (diciotto) del mese di giugno, alle ore 12:00, presso la sede sociale in San Lazzaro di Savena, via San Lazzaro, n. 2, si riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione CIRCOLO M.C.L. ALGIROTONDO APS, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Variazione statutaria richiesta dal RUNTS in sede di domanda di iscrizione – Delibere inerenti e conseguenti.

Presiede l'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente Tomas Taruffi, il quale constatata la regolarità di convocazione dell'assemblea a norma dell'art. 11 dello statuto sociale con la presenza, in proprio o per delega, di totali n. 45 soci, come da foglio presenze conservato agli atti, sufficienti a deliberare come da statuto in sede di assemblea straordinaria.

È inoltre presente il Consiglio Direttivo al completo composto, oltre che da sé medesimo, quale Presidente, dai consiglieri Paola Parma, Maurizio Diegoli, Luca Ramponi, Elisa Crescimbeni, Andrea Piunti, Elisabetta Fogacci, e così per complessivi sette componenti.

Il Presidente dichiara quindi valida l'adunanza e invita a fungere da segretario verbalizzante il socio Maurizio Diegoli, che presente, accetta.

• **Primo punto all'ordine del giorno**

Prende la parola il Presidente, ed espone il primo ed unico punto all'ordine del giorno, concernente **"Variazione statutaria richiesta dal RUNTS in sede di domanda di iscrizione – Delibere inerenti e conseguenti"**.

Espone il Presidente che l'associazione ha presentato istanza di iscrizione al RUNTS e che il predetto Registro ha richiesto (comunicazione pratica 1347658; prot. 0479548; del 10/05/2024), sotto il profilo statutario, alcune modifiche formali. In specie il RUNTS espone quanto segue:

<<STATUTO. Di seguito si indicano i punti dello statuto non coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente: Articolo 11: si prevede la possibilità di modificare lo statuto con una deliberazione assembleare in terza convocazione validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Con riferimento ai quorum assembleari, si precisa che in mancanza di disposizioni statutarie specifiche risulta applicabile l'art. 21 del Codice civile. Qualora invece lo statuto si discosti dalla previsione del Codice civile,

il principio democratico (cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell'ambito del Terzo settore) impone che per le delibere sulle modificazioni dello statuto debba essere prevista una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario. In questo modo si previene che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, ledendo irreparabilmente il principio democratico (cfr. circolare ministeriale n. 20/2018). È pertanto necessario modificare la clausola prevedendo un quorum costitutivo minimo dell'assemblea per le modifiche statutarie>>.

Ciò premesso si propone di modificare l'articolo ii comma 8, come segue: “

<<Qualora infine nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda, nella quale le deliberazioni saranno assunte con la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto e il voto favorevole dei due terzi dei presenti>>.

Ricorda il Presidente che la predetta modifica statutaria è soggetta a registrazione presso la competente Agenzia delle entrate.

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione, l'assemblea dei soci, votando per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

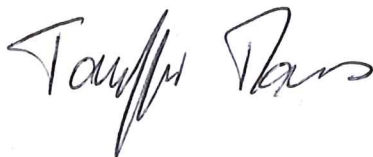
- 1) di modificare la clausola statutaria, nei termini sopra esposti, in adesione alla richiesta del RUNTS.
- 2) di dare mandato al Presidente al fine di procedere agli adempimenti di rito e in specie procedere alla registrazione in Agenzia Entrate della variazione di statuto, e procedere ad ogni ulteriore comunicazione all'uopo necessaria e/o opportuna, alla luce dello statuto così modificato, che si allega al presente verbale.

§

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 12:30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente

(Tomas Taruffi)



Il segretario verbalizzante

(Maurizio Diegoli)



Allegato al verbale del 18 giugno 2024

**CIRCOLO M.C.L. ALGIROTONDO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

§

- STATUTO -

ART. 1 – Denominazione

È costituita l'associazione non riconosciuta denominata "CIRCOLO M.C.L. ALGIROTONDO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", ovvero anche, in forma abbreviata, "CIRCOLO M.C.L. ALGIROTONDO - APS", di seguito indicata sinteticamente come l'Associazione o il Circolo.

L'utilizzo anche nella denominazione della espressione "associazione di promozione sociale" ovvero dell'acronimo "APS" è strettamente subordinata, a seguito della trasmigrazione nel RUNTS, alla regolare iscrizione nel predetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 – Sede

Il Circolo ha sede nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO). Eventuali trasferimenti di sede nell'ambito del medesimo comune non costituiranno mutamento statutario, e potranno essere deliberati dall'assemblea ordinaria dei soci. La variazione di sede in altro comune costituisce modifica statutaria e deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci secondo le regole del presente statuto. L'associazione potrà inoltre istituire sedi operative e secondarie con determina del Consiglio Direttivo.

ART. 3 – Durata

Il Circolo ha durata illimitata, salva la possibilità di scioglimento anticipato a norma del presente statuto.

ART. 4 – Finalità

Il Circolo è una libera associazione di promozione sociale, a carattere volontaristico costituita ai sensi del presente Statuto, del Codice Civile e delle norme del D.lgs 3 luglio 2017, N. 117 (d'ora in poi anche "Codice del terzo settore") e successive modificazioni/integrazioni, riguardanti le associazioni di promozione sociale.

L'Associazione ha carattere apolitico e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le finalità dell'Associazione e le sue attività sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Tutte le attività

dell'associazione sono inoltre ispirate ed orientate a contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività

Il Circolo aderisce al Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.) e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento senza scopo di lucro di attività in favore principalmente dei propri associati e dei loro familiari, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità.

Il Circolo raggruppa coloro che, nell'applicazione della dottrina sociale della Chiesa, secondo l'insegnamento del suo Magistero, ravvisano il fondamento e la condizione di un rinnovato ordinamento sociale in cui siano assicurati, secondo giustizia, il riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze spirituali e materiali dei lavoratori e delle loro famiglie. Il Circolo intende promuovere pertanto l'affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione in quanto costitutivi di una società buona per tutti. In ragione di quanto sopra, l'associazione intende operare come movimento di matrice cristiana di testimonianza evangelica organizzata, in fedeltà agli orientamenti del Magistero della Chiesa, consapevole di una specifica responsabilità nella società.

ART. 5 – Oggetto

Nell'ambito delle predette finalità di preminente interesse sociale l'associazione intende svolgere una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del codice del terzo settore. Le attività di interesse generale, perseguite dal Circolo in via prevalente, potranno essere le seguenti:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali o con finalità educativa, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, nonché erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'attività del Circolo sarà indirizzata in particolare a:

- h) studiare i problemi che interessano i lavoratori e le loro famiglie, ricercandone e attuandone le soluzioni alla luce dei principi sociali cristiani;
- a) curare la formazione culturale, religiosa, morale e sociale dei lavoratori, formandoli alla testimonianza cristiana ed a un coerente impegno negli ambienti di vita e di lavoro;
- b) promuovere la piena partecipazione dei lavoratori alla vita sociale, affinché vi apportino un consapevole e determinante contributo;
- c) tutelare e promuovere i diritti dei lavoratori e delle loro famiglie;
- d) educare in particolare i giovani ad un uso responsabile del tempo libero, finalizzandolo alla crescita globale della persona e ad una corretta socializzazione;
- e) promuovere una cultura ecologica integrale e la salvaguardia del creato;
- f) sensibilizzare alle esigenze di umana solidarietà, realizzando o contribuendo a realizzare (anche tramite donazioni liberali) interventi a sostegno delle categorie deboli della società e azioni per lo sviluppo delle popolazioni povere del mondo, nella promozione di un autentico spirito di giustizia, di fratellanza e di pace;
- g) perseguire un'azione di orientamento dell'opinione pubblica e di stimolo degli organi responsabili della vita civile a livello locale, nazionale e internazionale.

In attuazione di quanto sopra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Circolo potrà pertanto promuovere e/o gestire direttamente o indirettamente convegni e incontri culturali, attività musicali e sportive dilettantistiche, campi sportivi e palestre, cineforum e proiezioni audiovisive, spettacoli e rappresentazioni teatrali, corsi formativi, pubblicazioni periodiche e non, biblioteche e videoteche, mostre, viaggi e soggiorni di interesse socio-culturale o religioso, servizi di somministrazione di bevande e alimenti (strumentali o complementari alle attività istituzionali), feste popolari, gare e giochi leciti (nei locali sede del Circolo non potranno comunque essere utilizzate slot machine e videolottery, o apparecchi simili).

Per l'attuazione delle proprie attività e iniziative, il Circolo si avvarrà in modo prevalente della prestazione libera e gratuita dei propri associati e/o di volontari, e potrà stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati.

L'associazione, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, potrà anche svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, dandone conto nei documenti di rendicontazione o di bilancio, svolte

secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del terzo settore e relative disposizioni attuative. L'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta pubblica fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, nei termini previsti dal Codice del terzo settore e relative norme attuative.

ART. 6 – Associati

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte del Circolo tutte le persone fisiche e giuridiche che accettino i principi, gli scopi e le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento del Circolo.

Quanti per la prima volta intendono diventare soci del Circolo devono presentare domanda al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione a socio di soggetto minorenni dovrà essere presentata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti del Circolo e risponderà per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La domanda di ammissione a socio di soggetto persona giuridica dovrà essere presentata dal legale rappresentante, corredata della delibera del relativo organo deliberativo che gli attribuisce i poteri e corredata dello statuto dell'ente richiedente.

Si diventa soci del Circolo all'atto dell'accettazione da parte del Consiglio Direttivo del pagamento della quota annuale di adesione, cui consegue l'iscrizione nel libro soci e il rilascio della tessera annuale, che è trasmessa dal Comitato Esecutivo dell'Unione Provinciale/Territoriale M.C.L. alla quale il Circolo è aggregato.

Il socio ha il diritto di partecipare a tutti gli effetti alla vita del Circolo, rimanendo escluse forme temporanee di adesione. Con l'adesione il socio acconsente al trattamento dei dati personali nella misura necessaria per le attività e finalità del Circolo, del M.C.L. e degli organismi ad esso collegati. L'adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale (con scadenza a fine anno solare) – che è non rivalutabile, non rimborsabile, intrasmissibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale – e al pagamento degli eventuali corrispettivi specifici per cessioni di beni e prestazioni di servizi nell'ambito delle attività statutarie o di quelle ad esse connesse. La quota associativa annuale potrà essere differenziata per categorie di soci (per esempio: familiari, giovani, ecc.), senza che ciò comporti diversità di diritti e doveri.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota di adesione annuale. Possono accedere al voto coloro che risultano iscritti a libri soci da almeno un mese.

Il voto è singolo per ciascuno degli aventi diritto, così come previsto dall'art. 2532, secondo Comma, del Codice Civile. Per i soci di minore età possono esercitare il diritto di voto chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Possono accedere alle cariche sociali solo le persone che rivestano la qualifica di associati che abbiano compiuto la maggiore età.

ART. 7 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elettorato passivo, se maggiorenni;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) essere informati sull'attività associativa;
- g) prendere visione ed esaminare le scritture contabili ed i libri sociali obbligatori; I libri sociali sono consultabili dal socio, presso la sede del Circolo, su sua richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale li metterà a disposizione entro trenta giorni. La visione e la consultazione dei documenti esclude, per esigenze di tutela della privacy, la possibilità di estrarre copia dei documenti. Il diritto di accesso è improntato ai principi di buona fede, trasparenza e tutela della privacy. Il diritto di accesso deve garantire in ogni caso l'assenza di maggiori costi in capo all'associazione.

Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall'Associazione, secondo le esigenze e disponibilità dichiarate.
- e) partecipare alla vita associativa. È espressamente esclusa la partecipazione meramente temporanea alla vita associativa.

Art. 8 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) morte;

Perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati.

Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che, nei termini previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo, non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale. La decadenza dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni.

Avverso i provvedimenti che dichiarano l'esclusione dell'associato adottati dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere alla Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione scritta ricevuta che dispone l'esclusione. Sul ricorso presentato decide l'Assemblea degli associati alla prima occasione utile.

I provvedimenti di decadenza ed esclusione dell'associato sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato receduto, decaduto o escluso, e gli eredi dell'associato deceduto, non possono vantare alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

ART. 9 – Volontari e lavoro retribuito

Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, e sono svolte avvalendosi in prevalenza delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro.

L'Associazione provvede ad assicurare i volontari non occasionali, con apposite polizze di copertura contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a specializzare l'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso, il numero dei lavoratori retribuiti impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 10 – Gli organi sociali

Gli organi sociali sono i seguenti:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, ove istituito.

Alle cariche sociali, salvo quanto precisato in relazione alle singole cariche, spetta solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Le riunioni assembleari o consiliari di tutti gli organi sociali collegiali possono tenersi in modalità telematica (audio-videoconferenza o simili), attraverso modalità che consentano la identificazione dei partecipanti, il diritto di partecipare alla discussione ed il diritto di voto.

ART. 11 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è sovrana.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo dei soci con diritto di voto. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Ogni socio con diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea, tramite delega scritta, da altro socio con il medesimo diritto. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe e nel computo dei vari quorum si tiene conto sia degli intervenuti sia degli eventuali rappresentati per delega, da considerarsi tutti come presenti. I soci minorenni sono rappresentati in Assemblea dall'esercente la responsabilità genitoriale che ne ha sottoscritto la richiesta di ammissione a socio.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per esaminare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta, delineare l'impostazione generale dell'azione del Circolo, approvare entro i primi centoventi giorni di ogni anno o comunque entro i termini stabiliti dalla legge, il bilancio di esercizio (per competenza), o il rendiconto per cassa relativo all'anno solare precedente. Il documento sarà disponibile presso la sede sociale, per la consultazione da parte dei soci, prima della data di convocazione dell'Assemblea, insieme ai relativi altri documenti eventualmente richiesti dalle disposizioni di legge. L'Assemblea ordinaria viene inoltre convocata per la nomina o la revoca dei componenti degli organi sociali di sua competenza, per deliberare eventuali trasferimenti della sede sociale, per l'eventuale adozione o modifica del Regolamento del Circolo, per l'elezione dei Delegati al Congresso dell'Unione Provinciale/Territoriale M.C.L. alla quale il Circolo è aggregato, per deliberare e promuovere azioni ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, per deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare eventuali modifiche statutarie, per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, per deliberare lo scioglimento del Circolo (nominando uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci) e la devoluzione del suo eventuale patrimonio residuo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è presente (personalmente o per delega) la maggioranza dei soci con diritto di voto, mentre in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti (personalmente o per delega) i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione occorrono la presenza della maggioranza dei soci con diritto di voto e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Qualora infine nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda, nella quale le deliberazioni saranno assunte con la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina dei liquidatori occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'avviso di convocazione delle Assemblee, comprendente la data, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno, deve essere affisso nella bacheca del circolo o pubblicato sul sito

internet e/o inviato ai soci (anche con modalità telematica), sempre con un minimo di sette giorni di anticipo sulla data di convocazione.

ART. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, che è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è composto, salvo diversa decisione dell'Assemblea, di cinque membri se il Circolo ha meno di cinquanta iscritti, di sette membri se il Circolo ha da cinquanta a centocinquanta iscritti e di nove membri se il Circolo ha più di centocinquanta iscritti.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo, il quale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, promuove l'attività del Circolo, predispone la bozza del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa annuale (insieme ai relativi altri documenti eventualmente richiesti dalle disposizioni di legge) e l'eventuale bozza di Regolamento del Circolo, fissa la/le quota/e associativa/e annuale/i relativa/e alla tessera di adesione e riscuote il relativo importo, tiene aggiornati i libri sociali di sua competenza, decide l'ammontare dei corrispettivi specifici per cessioni di beni e prestazioni di servizi, stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale, individua le eventuali "attività diverse" ex articolo 6 del Codice del terzo settore, stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione e delibera nei casi previsti dal presente Statuto, rispondendo del suo operato all'Assemblea dei soci.

L'adunanza del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere presente più anziano di età. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti totali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno. Può nominare delegati per singole attività. I Consiglieri provinciali/territoriali M.C.L. iscritti al Circolo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo a titolo consultivo.

Alle riunioni del Consiglio può partecipare a titolo consultivo, in qualità di Assistente spirituale per l'orientamento morale e pastorale del Circolo, un sacerdote, che di norma sarà il Parroco del luogo nel quale ha sede il Circolo, o un suo delegato (presbitero o diacono).

Nel caso venga a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio, questi potrà essere sostituito dal primo dei non eletti risultante dalle votazioni assembleari di rinnovo delle cariche, salvo ratifica alla prima assemblea ordinaria dei soci utile.

Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei membri eletti dall'Assemblea venga a mancare per dimissioni, decadenza o altri motivi. In questo caso deve esser convocata l'Assemblea dei soci per il rinnovo anticipato dell'intero Consiglio Direttivo.

ART. 13 - Presidente

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo del Circolo ed ha la rappresentanza legale e la firma sociale del Circolo. In caso di sua assenza o impedimento, tali funzioni sono affidate al Vice Presidente.

ART. 14 – Organo di controllo

L'organo di controllo viene nominato qualora l'assemblea lo ritenga opportuno ovvero qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Ove nominato assume veste monocratica, in qualità di revisore unico.

Il Revisore Unico viene eletto dall'Assemblea anche fra i non associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Revisore Unico controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Il Revisore Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017, il Revisore Unico ha le funzioni di Organo di Controllo statuite dall'articolo 30 del Codice del terzo settore. In tal caso viene individuato tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile e partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo; vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita il controllo contabile. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del terzo settore, all'organo di controllo può inoltre essere attribuita la funzione di revisione legale.

ART. 15 – Risorse economiche

Le risorse economiche del Circolo sono rappresentate dalle quote associative, dai finanziamenti e contributi di Istituzioni e di Enti pubblici e privati, da proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie istituzionali o ad esse connesse, da iniziative di raccolta pubblica di fondi a sostegno delle attività istituzionali, da liberalità e donazioni e da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dal Consiglio Direttivo. Il Circolo è finanziariamente e patrimonialmente autonomo.

ART. 16 – Patrimonio

Il Circolo ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Durante la sua vita, il Circolo non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente del Terzo settore, con le modalità e secondo le disposizioni dell'Assemblea, sentito preventivamente l'organo di controllo previsto dalla legislazione vigente in materia alla data dello scioglimento.

Art. 17 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri obbligatori:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
- d) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

Tutti i registri sono non vidimati ad eccezione del libro dei volontari attivi, che deve essere previamente vidimato, prima della messa in uso, nelle forme di legge.

Art. 18 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Il

termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati prima dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.

Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione. Il bilancio può essere costituito dal rendiconto gestionale di cassa, nei casi in cui non siano superati i limiti previsti dal codice del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo redige inoltre i rendiconti specifici delle eventuali attività di raccolta pubblica fondi effettuate dalla Associazione in corso d'anno.

Art. 19 – Bilancio sociale

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.

Nei casi di diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il bilancio sociale.

ART. 20 – Norme di chiusura

Per quanto non previsto dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento del Circolo si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali, al Codice del terzo settore e al Codice Civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA 2
Ufficio Territoriale di Bologna 2
Registro 08/7/2024 3 1203
Pagato Esercizio
(Euro) 14

IL DELEGATO
Gino Cologno

Prima su delega del Presidente Antonio Cologno